

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettore pro tempore Prof.ssa Mariagrazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 261 del 30 novembre 2022

E

**IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO** (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, via Verdi 8 e operativa in via Carlo Alberto, 10, 10123, C.F.: 80088230018, rappresentato

- dalla Direttrice Prof. Susanna Terracini, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 16 novembre 2022;

- e dalla Direttrice della Direzione Ricerca dott.ssa Antonella Trombetta, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

qui di seguito nominate, congiuntamente, "Parti"

### PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l'Università degli Studi di Torino e l'Università della Valle d'Aosta sono istituzioni accademiche che hanno come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- i recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione hanno visto l'affermazione della centralità delle forme di collaborazione tra enti di ricerca e formazione superiore;
- il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino ha tra i propri fini istituzionali la promozione della ricerca scientifica, la formazione di base e specialistica, la costituzione di collaborazione con enti e associazioni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### ARTICOLO 1 – OGGETTO

Le Parti intendono instaurare una collaborazione scientifica e di ricerca, al fine di promuovere l'attività di ricerca nel campo della Didattica della Matematica applicata alla ricerca e sviluppo di

inclusione e tecnologie per l'accessibilità di contenuti STEM da parte di persone con disabilità e DSA.

## **ARTICOLO 2 – MODALITA' ATTUATIVE**

Processi come la risoluzione di problemi matematici si basano sull'accesso multimodale alle rappresentazioni matematiche, comprese quelle visive (formule, grafici, ecc.), verbali, gestuali e così via. Quando una o più modalità non sono disponibili, gli studenti possono trovarsi ad affrontare ulteriori sfide che possono essere superate compensando con altre modalità. Per esempio, i pochi lavori di ricerca disponibili testimoniano come gli studenti non vedenti possano accedere con successo ai contenuti matematici in modo tattile. Tuttavia, nessuno degli studi disponibili si riferisce alla differenza di questi processi rispetto a quanto fanno gli altri studenti e non esistono.

Il Dipartimento di Matematica, e in particolare il Laboratorio "S. Polin", si impegna a supportare in particolare dal punto di vista tecnico, organizzativo e informatico, la realizzazione di un ecosistema completo di strumenti informatici che mirano a rendere il processo di accesso ai contenuti matematici e di scrittura inclusivo per le persone con e senza disabilità, attraverso l'adozione di capacità di interazione multimodale.

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali si impegna a dare consulenza sulle sperimentazioni e sugli studi dal punto di vista didattico e cognitivo, in particolare nell'ambito dell'educazione matematica e per quanto riguarda la specificità dell'accesso ai contenuti matematici per gli studenti con disabilità motorie o sensoriali.

Questo avverrà attraverso la realizzazione di esperimenti di ricerca specifici per le discipline STEM dedicati a valutare la possibilità di interazione tra studenti con disabilità sensoriali e altri coetanei, la realizzazione di case-studies, la formazione di docenti (dall'infanzia all'università) con la proposta di corsi di formazione (online e in presenza), la realizzazione di attività di Terza Missione (come progetti PCTO e di Orientamento), la partecipazione a convegni e la pubblicazione di articoli scientifici su atti e riviste, e le altre attività di ricerca connesse.

L'attività è descritta nel progetto di ricerca (allegato A), facente parte integrante della presente Convenzione. Eventuali e non sostanziali modifiche al progetto di ricerca di cui all'Allegato A potranno essere introdotte nel corso dell'attuazione della convenzione, previo accordo tra i responsabili scientifici. In un apposito allegato (Allegato B) viene riportata l'elencazione del personale, strutturato e non, che prenderà parte all'attività così come descritta nell'allegato A. Sarà cura di entrambi i responsabili scientifici delle parti apportare gli aggiornamenti all'allegato B in caso di variazione e di darne apposita comunicazione alla controparte. L'attività, che verrà svolta anche per il tramite di personale esterno all'Ateneo, purché individuato concordemente tra le parti, avverrà senza alcun vincolo di subordinazione tra le Parti.

## **ARTICOLO 3 – STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA**

Per le attività di ricerca oggetto della presente Convenzione le Parti metteranno a disposizione le strutture, le attrezzature necessarie ed il personale coinvolto nell'attività della ricerca, come esplicitato nell'allegato B.

## **ARTICOLO 4 – REFERENTI SCIENTIFICI**

La responsabilità delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;

- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica alle altre il nominativo del Responsabile individuato e lo inserisce in allegato B.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA**

La presente Convenzione ha una durata di tre anni, a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per un pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire sulla base di un accordo scritto. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace, decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

#### **ARTICOLO 6 – ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione non comporta oneri economici per le Parti che aderiscono.

#### **ARTICOLO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Ogni qualvolta le esigenze della collaborazione lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale del Dipartimento e l'Ente.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i Responsabili Scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### **ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

1. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it), [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo PEC: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it)

## **ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

## **ART. 10 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO**

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

## **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

LA RETTRICE DELL'UNIVERSITÀ  
Mariagrazia Monaci  
*(firmato digitalmente)*

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA  
Susanna Terracini  
*(firmato digitalmente)*

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE RICERCA  
Antonella Trombetta  
*(firmato digitalmente)*

LA RESPONSABILE SCIENTIFICA  
Anna Capietto  
*(firmato digitalmente)*

## **Allegato A**

(Progetto/Programma di Ricerca con il dettaglio delle attività di collaborazione che possono variare successivamente in base alle esigenze)

### **PROGETTO DI RICERCA E TERZA MISSIONE**

Sperimentazione e ricerca per la sonificazione di grafici di funzione, per sperimentazione dettatura con modifica di formule con comando vocale. Collaborazione per attività di diffusione della ricerca (missioni, comunicazioni a convegni, conferenze, seminari a livello sia nazionale che internazionale), di terza missione e di ricerca, con particolare attenzione alle attività di formazione docenti e studio dei processi didattici e cognitivi per l'inclusione e l'accessibilità di contenuti STEM.

## **Allegato B**

(Elenco personale strutturato e non strutturato che potrà essere aggiornato in base alle esigenze come specificato all'art.2)

Il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino indica quale proprio Responsabile scientifico della collaborazione la Prof.ssa Anna Capietto; il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Valle d'Aosta indica quale proprio Responsabile scientifico della collaborazione la Dott.ssa Carola Manolino.

Personale per il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università della Valle d'Aosta

Dott.ssa Carola Manolino

Personale per il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino

Prof.ssa Anna Capietto

Dott.ssa Tiziana Armano

Dott.ssa Margherita Piroi